NUOVE CONCESSIONI IN MATERIA D'IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE TEMPORANEA

Art. 2

Sono ripristinate con validita' permanente, e pertanto aggiunte a quelle elencate nella tabella I, di cui al precedente art. 1, le concessioni d'importazione temporanea relative alle seguenti merci:

Qualita' delle merci

Scopo per il quale e' concessa l'importazione temporanea

Quantita' minima ammessa alla imp. temp.

Termine massimo per la riesportazione

Canfora naturale e sintetica (legge 19 maggio 1950, n. 334)

Per la fabbricazione della celluloide e manufatti diversi di celluloide kg. 100

1 anno

Carta (decreto Legislativo 1° aprile 1948, n. 374)

Per la stampa di libri, pubblicazioni periodiche ed altri lavori tipografici kg. 100

6 mesi

Cascami di celluloide (legge 19 maggio 1950, n. 334)

Per la fabbricazione di semilavorati e manufatti diversi di celluloide kg. 100

1 anno

Linters di cotone (legge 19 maggio 1950, n. 334)

Per la fabbricazione di celluloide e di manufatti diversi di celluloide (pettini da pettinare e da ornamento, spazzolini da denti e da unghie, occhiali, ecc.)

kg. 100

6 mesi

Miele greggio (legge 19 maggio 1950, n. 334)

Per essere impiegato nella fabbricazione di caramelle e torroni kg. 100

6 mesi

Morchie ed avanzi di lavorazione degli oli vegetali (legge 19 maggio 1950, n. 334)

Per la preparazione di speciali oli industriali e materie «grasse cime verdi e cime gialle» per la saponificazione kg. 500

4 mesi

Nichelio in pani, in dadi, in rottami (regio decreto-legge 2 maggio 1932, n. 527, convertito in legge con la legge 22 dicembre 1932, n. 1870)

Per essere trasformato, in lega con rame e zinco, in lamiere, fili, tubi, barre e lavori diversi kg. 100

6 mesi

Sevo animale fuso non alimentare (v.d. 131), grassi ed oli di pesci e di animali marini, anche raffinati, altri (v.d. 134, b), grasso di ossa, di avanzi di cucina e di mattatoi e simili (v.d. 137), olio di palma, altro (v.d. 139, m. 2), olio di cocco, altro (v.d. 139/n 2), sevo vegetale (v.d. 139, p. 1), non atti alla alimentazione (legge 19 maggio 1950, n. 334

Per la fabbricazione di sapone kg. 100

1 anno

Vimini scortecciati (regio decreto-legge 11 maggio 1924, numero 809, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, numero 473)

Per la fabbriczione di cesti e panieri kg. 500

6 mesi

Versione in vigore dal 29 aprile 1953, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuove concessioni in materia d'importazione ed esportazione temporanea
Estremi	Legge 11 marzo 1953, n. 206
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 1953

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuove-concessioni-in-materia-d-importazione-ed-esportazione-temporanea-206-1953/art-2

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it